

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DELL' 11 MARZO 1949

(18^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Aggiornamento della sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, alla Società anonima serbatoi montani per irrigazione ed elettricità (SMIRREL) per la costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo » (N. 283):

PRESIDENTE	Pag. 175, 176
FAZIO, <i>relatore</i>	176
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	176

« Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche » (N. 263) (*Approvato della Camera dei deputati*):

PRESIDENTE	178
TOMMASINI, <i>relatore</i>	177

(Discussione e approvazione)

« Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 262):

TOMMASINI, <i>relatore</i>	176
--------------------------------------	-----

« Modificazione al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396, per il ripristino e completamento della ferrovia Umbertide-San Sepolcro » (N. 284):

PRESIDENTE	Pag. 178
BUIZZA, <i>relatore</i>	178

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Casardi, Fazio, Ferrari, Franza, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Massini, Priolo, Raja, Romano Domenico, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

GENCO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Aggiornamento della sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, alla Società anonima serbatoi montani per irrigazione ed elettricità (SMIRREL) per la costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo ». (N. 283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiorna-

mento della sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, alla Società anonima serbatoi montani per irrigazione ed elettricità (SMIRREL) per la costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travnigolo». Su tale disegno di legge è stato chiesto il parere della 5ª Commissione (Finanze e tesoro) la quale non si è ancora pronunciata.

Ritengo però che si possa intanto iniziare l'esame per arrivare, se del caso, ad una approvazione di massima del disegno stesso con riserva, prima che diventi definitiva, del parere della 5ª Commissione.

FAZIO, *relatore*. Alla Società anonima serbatoi montani per irrigazione ed elettricità (SMIRREL) fu concesso, con decreto dell'ottobre 1939, un contributo di lire 36.650.000 da liquidarsi in 30 annualità per la costruzione di un serbatoio nel torrente Travnigolo in località Forte Buso. In conseguenza dell'aggiornamento del piano finanziario, per i mutati costi si rende ora necessaria una maggiore spesa di lire 147.000.000.

Tale spesa, però, era stata già inclusa nell'impostazione dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il corrente esercizio. Senonchè il Parlamento, in occasione dell'approvazione di tale stato di previsione, ritenne che, in conformità dell'articolo 81 della Costituzione, fosse necessario autorizzare la spesa in questione mediante legge speciale.

A ciò provvede appunto il disegno di legge in esame che mi permetto di raccomandare alla vostra approvazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero soltanto precisare che l'aumento del contributo si è reso necessario non solo per l'aggiornamento dei costi ma anche per la modifica e l'ampliamento del progetto. Resti inoltre chiaro che la maggiore spesa aumenta a 147 milioni all'anno.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, ritengo che si possa, in linea di massima approvare il provvedimento, subordinandone la definitiva approvazione al parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

(Così resta stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi** ». (N. 262).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ». Prego il relatore, senatore Tommasini, di riferire su tale disegno di legge.

TOMMASINI, *relatore*. Ho poco da aggiungere alla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame. Allorchè la categoria degli ausiliari fu soppressa, fu tenuto conto, agli effetti dell'inquadramento in ruolo, dell'anzianità di servizio ausiliario ed il personale fu inquadrato rispettivamente nei gradi 13°, 12° e 11° a seconda che avesse meno di otto, più di otto o più di venti anni di servizio. Per effetto però della nuova disciplina per il personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato, si è verificata una ingiustificata disparità fra il personale, in quanto quello avventizio, godendo di aumenti periodici quadriennali, si è trovato in una situazione di vantaggio nei confronti degli ex ausiliari immessi in ruolo.

Il disegno di legge in esame, che non porta alcun aggravio per il bilancio per pagamenti arretrati, provvede appunto ad eliminare tale sperequazione, riducendo i periodi fissati per l'inquadramento nei gradi suddetti rispettivamente a meno di quattro, più di quattro e più di quattordici anni.

Trattandosi di un provvedimento che realizza un fine di sostanziale giustizia, lo raccomando all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, modificato

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 18ª RIUNIONE (11 marzo 1949)

dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, è sostituito come segue:

« Gli impiegati ausiliari fanno passaggio — secondo le mansioni esercitate — nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo del personale tecnico speciale di 2ª categoria e sono inquadrati nei gradi 11°, 12° e 13°, rispettivamente se contino 14, 4 o meno di 4 anni di effettivo servizio in tale qualità, con lo stipendio nei gradi 11° e 12°, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di 14 e di 4 anni, e nel grado 13° con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

« Gli agenti ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del personale di 3ª categoria e sono inquadrati nei gradi di messaggere di 2ª classe, di primo commesso o di commesso, rispettivamente se contino 14, 4 o meno di 4 anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio, nei gradi di messaggere o di primo commesso, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di 14 e 4 anni, e nel grado di commesso con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

« La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei gradi predetti sarà computata agli effetti del successivo aumento periodico.

« Ai cennati impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza degli emolumenti in godimento all'atto del collocamento negli anzidetti ruoli, rispetto agli emolumenti attribuiti in dipendenza del collocamento stesso, è conservata a titolo di assegno personale da riasorbire nei successivi aumenti di stipendio.

« Ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di 4 e 14 anni non si computano gli abbreviamenti previsti dalle vigenti disposizioni, i quali sono valutati nel grado e alla data del collocamento in ruolo ed hanno effetto, eventualmente in tutto o in parte nei gradi superiori, quando non abbiano dato luogo precedentemente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.

« I vincitori di concorso per posti di ausiliario non ancora nominati perchè chiamati alle

armi, prigionieri o internati, e coloro che saranno dichiarati vincitori dopo avere superato la prova orale di concorsi già espletati e non sostenuta per gli stessi motivi, sono assunti in servizio a titolo di prova, per un periodo di tempo non inferiore a mesi 6 e nominati in ruolo dopo ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

« Per la determinazione dello stipendio si computa quale effettivo servizio, il periodo di tempo decorrente dalla data in cui i vincitori predetti avrebbero conseguito la nomina ad ausiliario agli effetti giuridici, e tale stipendio è loro attribuito anche durante il periodo di prova. La data stessa determina il posto nel ruolo di anzianità, secondo le norme di cui al successivo articolo 4 ».

(È approvato).

Art. 2.

L'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformità alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche ». (N. 263). (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche ».

Prego il senatore Tommasini di voler riferire anche su questo disegno di legge.

TOMMASINI, relatore. Sono certo che i colleghi che hanno letto questo disegno di legge saranno d'accordo con me nel ritenere che la

sua formulazione è piuttosto quella di un testo di enigmistica che non quella di un provvedimento legislativo.

« I contributi per l'indennità di licenziamento di cui all'articolo 2, lettera a) del regio decreto legge 21 ottobre 1938, n. 1923, vanno applicati sulla retribuzione mensile prevista per i supplenti anteriormente alle maggiorazioni della retribuzione stessa disposte in loro favore coi decreti legislativi 21 marzo 1946, n. 357, 15 marzo 1947, n. 466 e 22 marzo 1948, n. 505 ».

L'articolo 2 prosegue:

« L'indennità di licenziamento dovuta ai supplenti dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali-telegrafici, ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto legge 21 ottobre 1938, n. 1923; e successive modificazioni, e dell'articolo 25 del regio decreto legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sarà per ogni anno di servizio, successivo al 30 settembre 1945, per cui sia stato versato il contributo raddoppiato ai sensi del precedente articolo 1, commisurato ad una mensilità della retribuzione intesa nel modo indicato dall'articolo stesso ».

Faccio grazia della lettura dei successivi articoli, i quali sono sufficientemente chiari. Ognuno può rendersi conto che si tratta di un assurdo groviglio di norme che si richiamano l'una con l'altra, con continue citazioni di articoli su articoli e di disposizioni su disposizioni, senza mai un accenno ad alcunchè di preciso e di concreto. Non è la prima volta che nel corso dei nostri lavori c'imbatiamo in testi di provvedimenti confezionati in simile modo; ma questo passa il segno.

Desidero, quindi, innanzi tutto, che da parte della 7ª Commissione permanente del Senato parta un monito diretto ai vari Ministeri nel senso che il fatto che il Parlamento sia chiamato ad approntare le leggi per il Paese non esime la burocrazia dal predisporre le norme legislative con esattezza, con chiarezza e con conseguente senso di responsabilità. (*Segni di approvazione*).

Il Sottosegretario delle poste e telecomunicazioni, cui ho fatto presente la cosa, mi ha pregato di farmi mallevadore per un rinvio

dell'esame del provvedimento, acciocchè il Ministero sia messo in grado di fornire quei chiarimenti atti a trasformarsi per il nostro tramite nei necessari emendamenti. Propongo pertanto di rinviare l'esame di questo disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione.

PRESIDENTE. Concordo con le osservazioni fatte dal senatore Tommasini e, se non si fanno osservazioni, ritengo che sia opportuno accedere alla sua proposta di rinvio.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazione al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396 per il ripristino e completamento della ferrovia Umbertide-San Sepolcro** ». (N. 284).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge « Modificazione al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396 per il ripristino e completamento della ferrovia Umbertide-San Sepolcro ». Tale disegno di legge è stato sottoposto all'approvazione della nostra Commissione previo parere della Commissione Finanze e tesoro, la quale non si è pronunciata entro gli otto giorni stabiliti dall'articolo 31 del Regolamento. S'intende, pertanto, sempre a norma del Regolamento, che essa non reputa di dover esprimere parere alcuno.

Prego quindi il relatore, senatore Buizza, di voler riferire.

BUIZZA, *relatore*. In applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877, relativo allo stanziamento di fondi per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle ferrovie, fu stanziata una somma di 165 miliardi. Col decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 386 è stato autorizzato il Ministro dei trasporti a far luogo alla concessione delle opere di ripristino e completamento della ferrovia Umbertide-San Sepolcro. In base all'articolo 3 dello stesso decreto la spesa per l'esecuzione di tale opera doveva essere imputata sulla somma da stanziarsi per l'esercizio finanziario 1948-49. Per-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp. poste e telec., mar. merc.) 18ª RIUNIONE (11 marzo 1949)

la sopravvenuta riduzione di lire 1.100.000.000, apportata dalla cosiddetta Commissione della scure sul capitolo 47 del bilancio di previsione del Ministro dei trasporti, è subentrata la necessità di modificare l'articolo 3 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396.

La modifica è appunto apportata in questo senso: « La spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 del presente decreto, sarà imputata sulle somme da stanziarsi per gli esercizi 1948-1949, 1949-1950 e 1950-1951 in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 877. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione e do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

L'articolo 3 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396, è modificato come segue:

Articolo 3. - La spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 del presente decreto sarà imputata sulle somme da stanziarsi per gli esercizi 1948-1949, 1949-1950 e 1950-1951 in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.